

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

In data 14.01.2014 sull'home page del sito web dell'Università degli Studi di Bergamo, nella sezione dedicata agli avvisi di Ateneo, è stato pubblicato l'avviso per la partecipazione alla definizione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Bergamo, unitamente alla bozza dello stesso e al modulo per la presentazione delle osservazioni.

Di seguito si riporta il testo dell'avviso pubblicato:

"Ogni pubblica amministrazione deve adottare, ai sensi dell'art. 54, c. 5 del D.lgs. 165/2001, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento adottato con DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

I criteri e le modalità con cui ciascuna pubblica amministrazione deve procedere per l'adozione di un proprio codice sono stati definiti dall'A.N.AC, Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, con delibera n. 75/2013: l'adozione dei codici o un loro aggiornamento deve avvenire con il coinvolgimento degli stakeholder, pertanto con una procedura aperta alla partecipazione dei soggetti a vario titolo interessati.

A tal fine si invitano le organizzazioni sindacali, la RSU, i rappresentanti degli studenti e le Associazioni dei consumatori a formulare proposte e integrazioni alla bozza di Codice di comportamento, pubblicato in allegato, da inviare entro il 25 gennaio 2014 all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@unibg.legalmail.it oppure prevenzione.corruzione@unibg.it, compilando il modulo allegato."

In data 14.01.2014 è stata inviata, tramite e-mail, una comunicazione del Direttore Generale per informare la RSU, le OO.SS rappresentative all'interno dell'Ateneo, la Consulta degli studenti e le Associazioni di Consumatori rappresentate nel CNCU con sede a Bergamo, della pubblicazione sul sito web dell'avviso pubblico per la definizione del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Bergamo.

Le Associazioni di Consumatori rappresentate nel CNCU con sede a Bergamo sono:

- Codacons;
- Federconsumatori;
- Movimentoconsumatori.

Di seguito si riporta il testo della comunicazione:

"Si comunica che in data 14.01.2014 è stata pubblicata nella home page del sito dell'Università degli Studi di Bergamo la bozza di Codice di comportamento al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di presentare eventuali proposte e integrazioni secondo le modalità indicate nell'avviso."

In data 24.01.2014 sono pervenute le proposte e le osservazioni a cura della RSU, prot. n. 1897/I/10 del 24.01.2014.

A seguito di una prima analisi delle osservazioni proposte, si è provveduto al recepimento di alcune di esse direttamente nel testo dello schema di Codice.

Le osservazioni che non sono state direttamente recepite, o recepite parzialmente, con l'indicazione delle relative motivazioni, sono state sottoposte al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5.02.2014.

Di seguito si riportano le osservazioni non recepite, o che sono state recepite parzialmente, con le relative motivazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Bergamo	Proposte od osservazioni a cura di RSU e OO.SS.	OSSERVAZIONI AMMINISTRAZIONE
Art. 1 - Disposizioni di carattere generale	Ripristinare il nazionale. La parte che inizia da "integrando e specificando..." è ridondante.	È necessario confermare il testo originariamente proposto in quanto l'approvazione di un Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università ha esattamente la funzione di integrare e specificare quello nazionale
Art. 2 - Ambito di applicazione		
comma 2	deve essere applicato anche a docenti e ricercatori e in considerazione di tale estensione, si impone il coinvolgimento di docenti e ricercatori nella consultazione pubblica, tramite l'informazione ai dipartimenti e l'invito alla diffusione.	Per il personale in regime di diritto pubblico le norme del Codice costituiscono principi generali di comportamento, pertanto è difficilmente collocabile una loro partecipazione alla definizione del Codice. Ad ogni modo la bozza del Codice è stata pubblicata negli avvisi del sito web dell'Ateneo e quindi da tutti consultabile
comma 4	Il Codice non si fa firmare e la sua eventuale sottoscrizione non sostituisce la sua pubblicazione, né ha effetti equipollenti. Reinserire la dicitura del Nazionale	Mantenuta la formulazione del testo inizialmente proposto con riferimento alla sottoscrizione del Codice, che è prevista dall'art. 54, c.2 del D.lgs. 165/2001. È stata invece eliminata la seguente frase "con rapporti comunque denominati" riferita ai nuovi assunti
Art. 3 - Principi generali		
comma 2	approfondire il conflitto di interessi nel caso specifico di professori titolari di azienda o di studio professionale	Il Codice definisce i principi a cui i dipendenti devono attenersi. Non è quindi possibile in questa sede entrare nel dettaglio di singole casistiche che dovranno essere esaminate di volta in volta
comma 3	lasciare la dicitura nazionale poiché questa previsione appare troppo ampia e indefinita, sembrando implicare un'adesione alle finalità e agli obiettivi strategici dell'Ateneo che va oltre gli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, che, dopo la contrattualizzazione del PI, costituisce l'unica fonte, insieme alla legge, degli obblighi sussistenti in capo ai lavoratori e alle lavoratrici. Di fatto sembra che il codice superi il CCNL nell'adesione ai principi sanciti dal CCNL e leggi.	Si ritiene di confermare il testo inizialmente proposto in quanto rientra nei doveri d'ufficio di un dipendente perseguire nella propria attività le finalità istituzionali e gli obiettivi strategici definiti dagli Organi di Ateneo
comma 4	lasciare la dicitura nazionale	Il testo riporta la dicitura del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013. È stato semplicemente specificato cosa si intenda per "fini privati"
comma 5	le linee del contenimento dei costi sono a carico del consiglio di amministrazione e applicate dal direttore generale e dirigenti	Si conferma il testo inizialmente proposto in quanto ha la stessa formulazione del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013
comma 6	Appare alquanto ridondante la puntualizzazione su cosa intendere come discriminazione, considerato quanto affermato circa la conoscenza della Costituzione nei capi precedenti.	Si conferma il testo inizialmente proposto in quanto ha la stessa formulazione del Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013
Art. 4 - Regali, compensi e altre attività		
comma 1	se si usa la parola lavoratore, sembra che il personale docente e ricercatore possa accettare o richiedere regali di qualsiasi	Anche i docenti e i ricercatori sono "lavoratori". In ogni caso avendo sostituito il termine "lavoratore" con il termine

	importo	“dipendente” la questione non si pone
comma 5	togliere in forma scritta, è eccessivo. Si potrebbe prevedere la segnalazione al responsabile, in qualunque forma, del fatto.	Si conferma la formulazione del testo inizialmente proposto in quanto la comunicazione scritta garantisce la trasparenza tutelando altresì il dipendente
comma 6	Eliminare Nella maggioranza dei commenti al codice di comportamento nazionale, si è affermato che le previsioni del codice di comportamento non possono avere direttamente rilevanza disciplinare, cioè senza il recepimento nella disciplina contrattuale collettiva. Lo stesso vale per il codice di comportamento dell'Università, che costituisce integrazione e specificazione di detto codice. Allo stesso modo le disposizioni relative alla procedura disciplinare valgono solo se e in quanto le previsioni del codice di comportamento vengano recepite nel codice disciplinare previsto dal contratto collettivo.	A seguito dell'osservazione presentata si riformula il comma 6 nei seguenti termini: “L'inosservanza del comma precedente determina l'avvio del procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai Contratti collettivi, dalle norme e dallo Statuto”.
Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni		
comma 1	cancellare l'obbligo di comunicazione (se questo e' compatibile con la normativa nazionale, ovviamente) in quanto le attività relative alla associazione devono svolgersi al di fuori dell'orario di servizio. Per cui o l'amministrazione è in grado di specificare cosa siano "... gli ambiti di interessi che possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio" oppure è inutile la precisazione della tempestività. Si rimanda all'art. 18 della costituzione in quanto la norma limita la libertà di associazione e, avendo carattere eccezionale, secondo giurisprudenza costante delle alte corti, deve essere intesa e interpretata in senso restrittivo. Essenziale è indicare con maggiore chiarezza i caratteri che dette associazioni devono avere per considerarle interferenti con l'attività dell'ufficio.	L'osservazione viene parzialmente accolta: - il comma 1 viene mantenuto essendo il medesimo testo del Codice nazionale; - viene eliminata l'analitica individuazione della tempestività di presentazione della domanda.
Art. 7 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione		
comma 1	togliere: anche potenziale	Si mantiene la formulazione inizialmente prevista poiché coerente con quanto previsto dall'art. 6, c. 2 del DPR 62/2013, che prevede le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali
comma 2	Eliminare: non è previsto nel Nazionale	Si mantiene la formulazione inizialmente prevista poiché si tratta di norma attuativa circa il procedimento da adottare
comma 3	Eliminare i riferimenti ai Responsabili: il Nazionale demanda le competenze esclusivamente ai Dirigenti	Si mantiene la formulazione inizialmente prevista in quanto il riferimento ai responsabili è previsto dal DPR 62/2013, all'art. 7, c. 1 ultimo capoverso “Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”
comma 5	togliere questo comma. La previsione non è conforme alla natura del codice di comportamento, che come si è osservato non	A seguito dell'osservazione presentata si riformula il comma 5 nei seguenti termini: “La mancata, tardiva, incompleta o falsa

	ha di per sé natura di codice disciplinare.	comunicazione determina l'avvio del procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai Contratti collettivi, dalle norme e dallo Statuto."
Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità		
comma 3	Eliminare - va oltre le previsioni del Nazionale	Si mantiene la formulazione inizialmente prevista in quanto coerente con il contenuto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Si richiama infatti il rispetto dei doveri di ufficio dei Responsabili connesso con quanto previsto dal D.lgs. 33/2013
Art. 10 - Comportamenti nei rapporti privati		
comma 2	Cancellare completamente; è palesemente illegittima, in quanto gravemente lesiva dei diritti di manifestazione del proprio pensiero costituzionalmente tutelati (art. 21 Cost.), e travalica gli obblighi dei lavoratori e delle lavoratrici subordinati di cui al codice civile e allo S.L.. Si ricordano, in particolare, le previsioni degli artt. 1 e 8 dello S.L., che riguardano la libertà di manifestazione del pensiero e il divieto di indagine sulle opinioni ANCHE nei luoghi di lavoro e, a maggior ragione, nelle attività private. La previsione di un obbligo di tal genere, per di più a rilevanza disciplinare, è dunque inammissibile.	Il Consiglio di Amministrazione non individua nella formulazione dell'art. 10, c. 2 della bozza di Codice proposta elementi in contrasto con la Costituzione o con il contesto normativo vigente in ordine alla libertà di manifestazione del pensiero. In ogni caso: · valutata la formulazione dell'ultima parte dell'art. 10 del Codice nazionale che dispone che il dipendente <i>"non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione"</i>; · considerato che tale formulazione possa ritenersi adeguata anche per il contesto dell'Ateneo avendo un contenuto di carattere generale; il Consiglio di Amministrazione ritiene di assumere la formulazione del Codice nazionale con l'aggiunta del comma 2 riferito all'utilizzo del nome, del marchio e del logo dell'Ateneo.
Art. 11 - Comportamento in servizio		
comma 3	Togliere: Non si capisce la necessità di precisare ulteriormente un obbligo già rientrante in quelli contrattuali e sanzionato espressamente dall'art. 55 -quinquies del TU in materia di pubblico impiego	Si ritiene di confermare in ogni caso la formulazione perché coerente con i contenuti di un Codice di Comportamento dei dipendenti con particolare riferimento al corretto uso del sistema di rilevamento delle presenze
comma 4	Tutta la declaratoria a seguire essendo incompleta rischia di lasciare a coloro che non rientrano nelle fattispecie grande possibilità di abuso che risulterebbe in questo caso "giustifica" poiché non previsto	Si ritiene di confermare il comma 4 in quanto coerente con il contenuto dell'art. 11, c. 3 del DPR 62/2013
comma 5	E' una specificazione superflua e inutile pertanto da rimuovere.	Si ritiene di confermare il comma ritenendo opportuno richiamare tali principi di comportamento seppur già previsti da altre norme o regolamenti
comma 6	Eliminare: sono obblighi già previsti dalla legge	Si ritiene di confermare il comma ritenendo opportuno richiamare tali principi di comportamento seppur già previsti da altre norme o regolamenti
comma 7	Eliminare: sono obblighi già previsti dalla legge	Si ritiene di confermare il comma ritenendo opportuno richiamare tali principi di comportamento seppur già previsti da altre norme o regolamenti